



N. 19

DECRETO CONT. FALL. 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4353/2014 R.G.

N. 773 CRON.

N. 1031 REP.

Il Tribunale civile e penale di Verona

Sezione 2^a civile

composta dai seguenti Magistrati:

DOTT. FRANCESCO FONTANA	PRESIDENTE REL.
DOTT. MASSIMO COLTRO	GIUDICE
DOTT. FEDERICO BRESSAN	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

nella causa civile promossa con ricorso in opposizione ex art. 98 L.F.

depositato in cancelleria il 06.03.2014

DA

[redacted] nato [redacted] il [redacted]

C.F. [redacted]

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]


C.F. [redacted]

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]

C.F. [redacted]

congiuntamente ed in proprio, elettivamente domiciliati presso il proprio studio legale in Verona [redacted]

OPPONENTI



CONTRO

FALLIMENTO [REDACTED] S.P.A., con sede legale in Verona (VR), via

[REDACTED]
in persona del curatore fallimentare dott. Stefania Perna,
elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv.to
ALBERTO RINALDI, che lo rappresenta e difende, come da
mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione.

OPPOSTO

CONCLUSIONI

PARTE OPPONENTE:

CHIEDE che il credito degli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] venga ammesso al passivo
del Fallimento [REDACTED] in precedenza per essere inerenti e
funzionali l'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.
accolto con provvedimento di omologa di Codesto Tribunale in data
16/03/2012, in misura pari a quella già ammessa.

Con riserva di ulteriormente dedurre ed istruire.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

PARTE OPPOSTA:

- nel merito: respingersi l'opposizione allo stato passivo proposta
dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

Competenze e spese di procedimento rifusi, oltre 4%, C.A.P. e
I.V.A..



IL TRIBUNALE DI VERONA

composto dai seguenti magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) dott. Francesco Fontana | Presidente rel. |
| 2) dott. Massimo Coltro | Giudice |
| 3) dott. Federico Bressan | Giudice |

a scioglimento della riserva;

rilevato che il credito dei professionisti, per l'attività resa per la predisposizione dell'accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182 bis LF, è stato ammesso in via privilegiata e non – come richiesto dagli istanti – in precedenza;

ritenuto che la fattispecie in esame (art. 182 bis LF) presenta caratteristiche prettamente privatistiche, come tale estranea alle procedure concorsuali in genere;

rilevato infatti – a conferma della superiore conclusione – che non è prevista una fase di ammissione dei crediti, non vi sono organi pubblici destinati alla gestione del procedimento, non si applica il principio maggioritario (stante la non vincolatività dell'accordo raggiunto nei confronti dei creditori dissenzienti od estranei), non vige il principio della "par condicio creditorum", non sussiste luogo deputato alla discussione ed approvazione della proposta (quale l'assemblea dei creditori);

rilevato oltretutto che l'accordo (pur omologato) non risulta avere apportato alcuna utilità per la massa dei creditori, essendo comunque stato pronunciato il fallimento a distanza di poco tempo rispetto all'omologa

Pagina 1/2



dell'accordo (26.7.2013 – 16.3.2012, rispettivamente);

ritenuta quindi l'estraneità della fattispecie concreta alla previsione di cui

all'art. 111 comma II° LF;

ritenuta la infondatezza della proposta opposizione;

P. Q. M.

A) rigetta il ricorso in opposizione ex art. 98 LF;

B) condanna gli opposenti – in via tra loro solidale – alla refusione delle spese del procedimento, spese liquidate in €. 1.500,00 oltre accessori se dovuti.

Verona, 26 gennaio 2015

IL PRESIDENTE EST.

IL CASO.it

